



AEROPORTI DI PUGLIA

**REGOLAMENTO PER LA
COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AdP con delibera del 10.05.2024



AEROPORTI DI PUGLIA

Visto il Regolamento prot. AdP 4404 del 19.03.2018 recante la disciplina sulla composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi.

Considerata la necessità di adeguare il suddetto Regolamento alla normativa attualmente vigente in materia e all'attuale organizzazione aziendale.

Considerato, altresì, che l'art. 141 del D.lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 (d'ora innanzi Codice dei Contratti pubblici) non annovera tra le norme applicabili ai settori speciali, l'art. 93 del predetto Codice in materia di nomina e funzionamento della Commissione giudicatrice e quindi la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza di questa stazione appaltante, secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Viste

le indicazioni contemplate nel Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Viste

le norme contenute nell' ALLEGATO I.2 - Attività del RUP, di cui all' 15, comma 5, del Codice.

Tenuto conto della previsione della legge delega n. 78 del 21 giugno 2022 di procedere al superamento del sistema incentrato sull'Albo dei commissari tenuto dall'ANAC;

Considerato, altresì, che il vigente piano anticorruzione di Adp individua tra le aree a possibile rischio di corruzione quella relativa alla "Assegnazione di incarichi interni", tra cui la nomina dei commissari di gara;

Vista la necessità di adottare una procedura interna che tenga conto dei principi in materia di nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di corruzione con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, così

DELIBERA

- 1.** La nomina della Commissione di gara avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione (in seguito anche "CdA").
- 2.** La Commissione di gara è composta da tre membri con adeguata competenza nel settore di gara, tra i quali il Presidente, ovvero nei casi ritenuti di particolare rilevanza e complessità, da cinque membri, tra i quali il Presidente, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 3.** I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
- 4.** Il Presidente e gli altri membri della Commissione sono scelti tra il personale in forza di Aeroporti di Puglia.



AEROPORTI DI PUGLIA

5. È compito del Responsabile Unico del Progetto richiedere al CdA, per il tramite dell'Ufficio Acquisti al Direttore Generale, la nomina della Commissione. A tal fine, il Rup, contestualmente alla richiesta di nomina della Commissione, trasmette il profilo professionale dell'esperto del settore di gara; mentre l'elenco dei soggetti idonei a svolgere la funzione con la relativa qualifica, titolo di studio e eventuali cause di incompatibilità viene trasmesso al CdA dall'ufficio acquisiti e gare, nel termine statutario previsto antecedente la prima data utile di riunione del Consiglio.

5.1. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia attingendo dagli elenchi forniti dagli uffici competenti, nel rispetto del principio di rotazione, fatta sempre salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la composizione delle commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

5.2. Al fine di rispettare il principio di rotazione ciascun commissario non può essere nominato per più di cinque procedure nell'arco di un anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, salvo circostanze che comportino competenze specifiche.

5.3. In considerazione dell'attuale assetto organizzativo e del personale in forza ad Aeroporti di Puglia, delle eventuali cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3 e del prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale in base al quale nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, qualora non sia possibile individuare per le ragioni che precedono tre esperti nel settore di gara, ai fini della nomina della Commissione giudicatrice, la scelta di due commissari, sarà effettuata anche tramite sorteggio tra i soggetti con il profilo individuato dal RUP, mentre il terzo commissario nell'ambito del personale in servizio, estraneo alla unità organizzativa che propone la procedura di gara.

5.4. È comunque facoltà di Aeroporti di Puglia, nel caso di attestata carenza di organico, di servizi innovativi o particolarmente complessi, fare ricorso, ai fini della nomina in tutto o in parte dei commissari, anche a dipendenti di altre amministrazioni o società partecipate o di professionisti esterni in possesso di adeguate competenze.

6. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta e deve essere pubblicata, a seguito della accettazione, a cura dell'ufficio acquisiti e gare, sezione Società Trasparente - Bandi di gara. Di ogni componente dovrà essere pubblicato anche il curriculum.

7. Al fine di ottimizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, nella persona del Direttore Generale o altro procuratore incaricato, al momento in cui riceve l'indicazione dei commissari da parte del CdA comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, l'attestato relativo alle imprese che hanno partecipato alla gara, il termine per l'accettazione dell'incarico, che non può essere superiore ai giorni due dalla comunicazione. In tal modo il commissario è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di ostative ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti pubblici e di impedimento all'incarico. In caso di sussistenza delle predette cause il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

8. Per il personale dipendente di AdP la partecipazione alla Commissione nella qualità di membro non dà diritto ad alcun compenso rientrando tra i compiti ordinari delle proprie mansioni di ufficio. Lo stesso dicasi per i commissari individuati da altre stazioni appaltanti cofinanzianti l'opera o il servizio da affidare. È compito della stazione appaltante assicurare i propri dipendenti per i danni e le perdite che possano derivare, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ad Aeroporti di Puglia per



AEROPORTI DI PUGLIA

l'attività di commissario di gara espletata dal proprio dirigente/dipendente anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

8.1. Le spese relative al compenso di eventuali Commissari esterni sono inserite nel quadro economico del progetto dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

9. Al fine di consentire al RPCT di effettuare un monitoraggio periodico sulla frequente ricorrenza dei medesimi nominativi nelle commissioni di gara e/o l'eventuale ricorrenza delle cause hanno comportato eventuali reclami e/o segnalazioni sui medesimi, le nomine dei componenti delle commissioni e/o di eventuali consulenti, nonché gli eventuali reclami e/o segnalazioni sulle nomine effettuate sono rese disponibili tramite il sistema di protocollo aziendale.

10. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; coloro che a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne possono influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, e hanno direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

11. L'atto di nomina dei membri della commissione fissa il termine per l'espletamento dell'incarico che di regola non può essere superiore a 50 giorni e ne determina il compenso nel solo caso di membri esterni. Il termine di espletamento dell'incarico può essere prorogato su autorizzazione della stazione appaltante, nella persona del Direttore Generale o altro procuratore incaricato, per ulteriori 30 giorni su richiesta del Presidente della Commissione di gara e quando ricorrano giustificati motivi, quali, a titolo esemplificativo: numero elevato di concorrenti, complessità dell'offerta, ritardi nell'espletamento della procedura dovuti al soccorso istruttorio, ricorsi amministrativi avverso le ammissioni o le esclusioni, impegni inderogabili assunti in precedenza o sopravvenuti alla nomina da parte dei commissari interni.

11.1. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento della aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, **tranne** quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, ciascun Commissario deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico.

In particolare, non possono far parte di Commissioni giudicatrici neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze



AEROPORTI DI PUGLIA

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione



AEROPORTI DI PUGLIA

delle esclusioni di cui alle lettere a – g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

- h) coloro che hanno svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- i) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- l) coloro che hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

12.1 Coloro che forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause ostative o di impedimento all'incarico ai sensi del presente regolamento incorrono nelle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine la stazione appaltante procederà alle verifiche di ufficio anche a campione.

12.2. Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione. Alla sostituzione del commissario provvede il CdA con la medesima procedura indicata all'art. 7 in assemblea straordinaria.

13. I membri della Commissione devono svolgere i propri compiti con indipendenza, imparzialità ed autonomia. Attesa l'importanza e la delicatezza della loro funzione, devono mantenere la massima riservatezza ed evitare di fornire qualsivoglia informazione sull'attività svolta dalla Commissione, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute qualificate come pubbliche.

14. Al Presidente competono tutte le funzioni di definizione dell'ordine del giorno, coordinamento dei lavori e responsabilità della conduzione delle istruttorie e della redazione dei verbali.

14.1. Tutte le attività della Commissione devono essere verbalizzate. Tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina e sottoscritti dai membri della Commissione.

14.2. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante sistemi telematici che assicurino l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la



AEROPORTI DI PUGLIA

commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

14.3. La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP, che può chiedere il supporto della commissione giudicatrice.

14.4. Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.

15. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente al RPCT e all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

16. Le attività dalla Commissione sono disciplinate di volta in volta nella lex specialis della documentazione di gara. Nei documenti di gara, Aeroporti di Puglia dovrà indicare che la Commissione giudicatrice verrà nominata secondo le prescrizioni e modalità contenute nel presente regolamento e che delle sedute pubbliche verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo pec.

17. Il presente Regolamento, in vigore dalla data odierna, sarà pubblicato sul sito aziendale, sezione Società Trasparente, atti generali. Si raccomanda a tutti di dirigenti e dipendenti di rispettarlo e di farlo rispettare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Maria Vasile



AEROPORTI DI PUGLIA

Allegato 1)

All'uopo, il/la sottoscritto/a, nato/a a, il, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di

di cui alla nomina prot. n.,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (*)

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



AEROPORTI DI PUGLIA

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.